

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Franco Massi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S: Taranto Calcio S.r.l. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/NOCERINA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione inflitta ad €5.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/L’AQUILA DEL 29.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15/DIV del 31.8.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Aquila Calcio 1927 S.r.l. dell’Aquila, riduce la sanzione inflitta ad €1.500,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo..

4) RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA E L'AMMENDA DI €1.000,00, INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA PAGANESE/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/VIRTUS LANCIANO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca), riduce la sanzione inflitta ad €1.500,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo..

6) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA SPEZIA/GUBBIO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCO TOSI SEGUITO GARA VIBONESE/TRAPANI DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. dichiara cessata la materia del contendere del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA MILAZZO/LATINA DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete